

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 42

GUIDOLIN, VANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 42-bis

*(Fondo Indennizzo Risparmiatori)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cui domanda di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori sia stata rigetta a causa di forza maggiore o a cui sia stato riconosciuto un indennizzo parziale, possono presentare entro il 30 ottobre 2022 la richiesta per il riesame della domanda.
2. I soggetti interessati presentano la richiesta di riesame di cui al comma 1, esclusivamente in via telematica, utilizzando il sito istituzionale del Fondo Indennizzo Risparmiatori.
3. Gli importi di cui all'articolo 1, comma 493, della citata legge 145 del 2018, stanziati e non utilizzati, sono ripartiti in misura proporzionale tra i soggetti di cui al comma 494 della medesima legge già destinatari della misura.»

42.0.13